



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 gennaio 2020
(OR. en)

7142/15
ADD 1 DCL 1

VISA 101
COLAC 29

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 7142/15 ADD 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 12 marzo 2015

nuovo status: Pubblico

Oggetto: ALLEGATO Direttive di negoziato della Raccomandazione di decisione del Consiglio intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 15 gennaio 2020.



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 marzo 2015
(OR. en)

7142/15
ADD 1

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

VISA 101
COLAC 29

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 119 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Direttive di negoziato della Raccomandazione di decisione del Consiglio intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 119 final ANNEX 1.

All.: COM(2015) 119 final ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.3.2015
COM(2015) 119 final

ANNEX 1

ALLEGATO

Direttive di negoziato

della

Raccomandazione di decisione del Consiglio

intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

DECLASSIFIED

ALLEGATO**Direttive di negoziato****della****Raccomandazione di decisione del Consiglio****intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù**

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrà cercare di conseguire gli obiettivi dettagliatamente descritti qui di seguito.

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI

Lo scopo degli accordi è stabilire diritti e obblighi chiari e univoci, giuridicamente vincolanti, al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata nei confronti dei cittadini della Colombia e del Perù che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, e nei confronti dei cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere dei suddetti paesi.

2. ASPETTI SPECIFICI

Gli accordi dovranno definire le categorie di cittadini dell'UE e di cittadini della Colombia e del Perù che beneficiano dell'esenzione dal visto, segnatamente i titolari di passaporto ordinario e i titolari di passaporto diplomatico, di servizio, ufficiale e speciale. Agli accordi dovranno essere allegate dichiarazioni in cui si ricordino i piani predisposti dai governi colombiano e peruviano per cominciare a rilasciare passaporti diplomatici ai loro cittadini nel corso del 2015.

Gli accordi dovranno definire la finalità del soggiorno per cui è stabilita l'esenzione dal visto: turismo, visita a familiari, affari, ecc. L'esenzione dal visto non dovrà applicarsi alle persone che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di esercitare un'attività lucrativa.

Gli accordi dovranno inoltre definire la durata del soggiorno autorizzato in esenzione dal visto. Per i cittadini dell'Unione essa sarà di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio della Colombia e del Perù, e per i cittadini colombiani e peruviani sarà di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nello spazio Schengen.

Gli accordi dovranno prevedere che, eccezionalmente e per un periodo transitorio, il soggiorno nello spazio Schengen in esenzione dal visto di 90 giorni su un periodo di 180

giorni sia calcolato indipendentemente da qualunque soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

Gli accordi dovranno stabilire chiaramente che l'esenzione dal visto si applica a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere.

Gli accordi dovranno stabilire chiaramente che gli aspetti che non rientrano nel loro ambito di applicazione continuano a essere disciplinati dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione. Ciò vale, in particolare, per le altre condizioni d'ingresso, il rifiuto dell'ingresso, il prolungamento del soggiorno oltre tre mesi, ecc.

3. GESTIONE DEGLI ACCORDI

Gli accordi con la Colombia e il Perù contempleranno una disposizione relativa all'istituzione di un comitato di esperti, composto da rappresentanti dell'Unione europea e da rappresentanti della Colombia e del Perù, rispettivamente. L'Unione sarà rappresentata dalla Commissione.

Il comitato di esperti avrà in particolare i seguenti compiti:

- monitorare l'attuazione dell'accordo,
- proporre modifiche e aggiunte all'accordo.

4. RELAZIONE CON GLI ACCORDI BILATERALI ESISTENTI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COLOMBIA E IL PERÙ

Gli accordi dovranno comprendere una clausola secondo la quale, sin dall'entrata in vigore, le loro disposizioni prevalgono sugli accordi bilaterali o sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Colombia e il Perù, nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto degli accordi dell'Unione.

5. APPLICAZIONE TERRITORIALE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA, SOSPENSIONE E DENUNCIA DEGLI ACCORDI

Gli accordi contempleranno disposizioni in materia di applicazione territoriale (nel caso della Francia e dei Paesi Bassi l'esenzione dal visto autorizzerà i cittadini della Colombia e del Perù a soggiornare soltanto nei territori europei di tali Stati membri), entrata in vigore e durata. Gli accordi dovranno avere validità indeterminata e comprenderere disposizioni che conferiscano alle parti contraenti la possibilità di sospenderli e/o di denunciarli anche parzialmente. I motivi di sospensione includeranno, in particolare, le minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, l'immigrazione irregolare e il ripristino dell'obbligo del visto. Sulla questione specifica della migrazione irregolare, è opportuno che siano allegate agli accordi dichiarazioni che rammentino che, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,

RESTREINT UE

e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra², le Parti decidono di riammettere i propri immigrati illegali.

La Colombia e il Perù potranno sospendere o denunciare i rispettivi accordi solo rispetto all'Unione europea nel suo insieme, e non rispetto a uno o più Stati membri. L'Unione potrà sospendere o denunciare gli accordi solo rispetto a tutti i suoi Stati membri.

DECLASSIFIED

² COM(2003) 695. L'accordo non è ancora entrato in vigore in quanto l'UE non lo ha ancora ratificato. Si prevede comunque che entri in vigore nel corso del 2015.